61° Congresso Nazionale SIGG. 17 ° Corso Infermieri

Napoli 30/11 ,3/12/2016

La responsabilità medica

Francesco Corica

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Università degli Studi di Messina

Costituzione della Repubblica Italiana

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Storia del rapporto medico-paziente

(Siegler M, in Fiori Marchetti, Giuffrè Milano 2009)

- Era del Paternalismo (durato millenni)
- Era dell'Automomia

(di breve durata, inizia nel secondo dopoguerra. Al concetto di «prendersi cura» subentra quello di «curare»)

- Era della Burocrazia parsimoniosa (attuale)

(l'autonomia e il bene del paziente rimane un valore principale, ma è posto in relazione con valori molto diversi: le esigenze dell'ospedale, di coloro che vi lavorano, della società)

Costo dell'assistenza

Necessità dell'organizzazione complessiva

(rispetto dei costi, tempi, standard dell'intera struttura ospedaliera)

Storia del rapporto medico-paziente

(Siegler M, in Fiori Marchetti,Giuffrè Milano 2009)

Il bene del paziente non è più un **«obiettivo assoluto»**

(anche se principale) delle politiche sanitarie, ma viene contemperato con la necessità dell'organizzazione complessiva, che ha le sue leggi burocratiche, ed è sempre di più piegata ad esigenze extrasanitarie:rispetto dei costi, tempi, di standard dell'intera struttura ospedaliera

(Gawande A., Complications: A Surgeon's Notes on a Imperfect Science, Paperback)

Limiti dell'agire in medicina

- rispetto delle *leges artis (secondo scienza e coscienza)*
- consapevolezza dell'agire con personale e in strutture tecnicamente idonee
- bilanciamento ponderato dei rischi/benefici
- competenza consapevole dell'operatore sanitario
- mancata o incompleta acquisizione del consenso (consenso informato)

Responsabilità Medica : definizione

Con l'allocuzione di "responsabilità medica" si intende la consapevolezza dell'impegno assunto o di un comportamento, correlata alle funzioni di affidamento e controllo, di guida e di azione e si esaspera in caso di danno, per cui si viene chiamati a rispondere per violazione di un obbligo

Aspetti della responsabilità medica

morale

penale

civile

amministrativa

deontologica

dirigenziale

Responsabilità Morale

La prestazione del medico non può esaurirsi nell'arida prestazione d'opera e nella rigorosa osservanza delle norme di legge, ma deve attenersi anche ai principi morali universali ispirati alla solidarietà umana, al rispetto della vita, della persona.

La violazione etica non trova sanzioni dirette, ma porta alla disapprovazione della comunità sociale oltre all'eventuale conflitto interiore col proprio io.

Responsabilità amministrativa

La responsabilità amministrativa si riferisce al mancato rispetto delle leggi, norme, regolamenti, disposizioni riguardati l'ente con infrazioni amministrative, in particolare per danni erariali (derivanti da condotta omissiva o commissiva con dolo o colpa grave) o disciplinari.

Responsabilità deontologica

Il medico deve agire rispettando le norme interne di autoregolazione stabilite nel Codice di deontologia medica.

La soggezione alla disciplina dell'Ordine non riguarda solo l'esercizio della libera professione, ma anche quello relativo al rapporto di dipendenza da una Amministrazione sia pubblica che privata.

Il mancato rispetto **può** comportare sanzioni disciplinari erogate dal Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di iscrizione del medico.

Responsabilità dirigenziale

La responsabilità dirigenziale è connessa all'incarico di funzione dirigenziale cioè alla nuova atipica figura dirigenziale del medico ospedaliero, come datore di lavoro, nonché come nuova figura collegata all'attività amministrativa e gestionale verso il raggiungimento degli obiettivi proposti in termini di cifre o non di salute.

Ne derivano al medico nuove responsabilità:

la responsabilità in vigilando e dirigendo come datore di lavoro

la responsabilità dei risultati della gestione finanziaria, tecnico e amministrativa

la responsabilità della realizzazione dei programmi rispetto agli obiettivi prefissati.

Responsabilità giuridica

Responsabilità giuridica

La responsabilità giuridica deriva dal mancato rispetto di fonti normative che sanciscono obblighi e divieti.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni che possono essere penali, civili e amministrative.

La responsabilità penale è personale e deriva da un comportamento attivo o omissivo previsto come reato dal codice penale.

La responsabilità civile presuppone un danno patrimoniale da riparare con risarcimento.

Responsabilità Giuridica (Penale)

L'errore professionale colpevole presuppone una prestazione professionale viziata da una condotta con errore grave, inescusabile, cui consegue un danno al paziente, sussistendo un nesso causale tra l'errore del medico e il danno subito dal paziente.

La responsabilità professionale non può essere evocata in presenza di un danno cagionato da un caso fortuito oppure da una imprevedibilità dell'evento.

Responsabilità Giuridica (Civile)

La responsabilità civile è una responsabilità di tipo patrimoniale e consiste nell'obbligo di risarcire un danno conseguente a un illecito comportamento.

In ambito civilistico esistono due differenti forme di responsabilità con connotazioni giuridiche diverse:

la responsabilità contrattuale e

la responsabilità extracontrattuale.

- Tradizionalmente il medico rispondeva a titolo di responsabilità extracontrattuale, in quanto tra lui e il paziente non veniva concluso alcun contratto, a differenza di quanto avveniva con la struttura sanitaria con la quale veniva concluso un contratto atipico di spedalità.
- La natura di questa responsabilità però, così inquadrata, portò la giurisprudenza a ritenere che il paziente danneggiato non ricevesse un'adeguata tutela, anche alla luce dell'articolo 24 della Costituzione (principio di effettività della tutela).

- Sul finire degli anni ottanta la giurisprudenza fu allora impegnata a ricercare un fondamento contrattuale a tale tipo di responsabilità, e fu con la Sentenza del 1999 della Corte di Cassazione che venne segnata la svolta.
- **Anche il medico, così come già accadeva per la struttura sanitaria, iniziava a rispondere contrattualmente .**
- A tale ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza va riconosciuto il pregio di aver rafforzato la tutela del paziente.

Primum non nocere

Sokol DK, British Medical Journal, 2013.

ETHICS MAN

"First do no harm" revisited

Following the dictum means balancing moral principles

Daniel K Sokol *honorary senior lecturer in medical ethics and law at King's College London and a barrister*

Primum non nocere

- L'aforisma deve essere attribuito al medico inglese Thomas Sydenham (1860 circa), diffusosi verbalmente alla fine dell'ottocento, compare in pubblicazioni scientifiche sollo all'inizio del XX secolo

- Daniel Sokol (BMJ 2013) ha proposto una formulazione recente «first do no net arm»

(Primum non plus nocere quam succurrere: innanzitutto , non nuocere più di quanto tu non aiuti)

O meglio, per prima cosa, fai in modo che i benefici apportati siano sempre superiori ai danni arrecati.

Diligenza

- La professione intellettuale del sanitario, una tipica obbligazione di mezzi, rientra nelle cosiddette professioni protette, per esercitare le quali è necessaria una specifica abilitazione e l'iscrizione in un apposito albo.
- La diligenza con cui va espletata tale obbligazione è quella di cui al secondo comma dell'articolo 1176 del Codice Civile.

L'art. 1176 c.c. dispone che :

"nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia";

il secondo comma prescrive che:

"nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita` professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata".

Imprudenza

Si parla di imprudenza quando il medico agisce con avventatezza, con eccessiva precipitazione, con ingiustificata fretta, senza adottare le cautele indicate dalla comune esperienza o da precise regole dettate dalla scienza medica.

Il termine prudenza è dato dalla contrazione della parola previdente, per cui il medico prudente è colui capace di prevedere le possibili complicanze derivanti dalla somministrazione di un dato trattamento, di prevedere la possibile evoluzione della situazione morbosa del paziente ed evitare le conseguenze dannose

Caputo A , FiloDiritto 2011.

Negligenza

E’ negligente, il medico che, per disattenzione o per superficialità, non rispetti quelle norme comuni di diligenza che è legittimo attendersi da persona abilitata all’esercizio della professione medica e che sono osservate dalla generalità dei medici.

La differenza tra imprudenza e negligenza sta nel fatto che, la prima consiste in una **condotta attiva**, contraria alle regole fondamentali che la comune esperienza consiglia per tutelare la salute del paziente, la seconda, invece, in una **condotta omissiva**, nel senso che non viene fatto ciò che la scienza medica consiglia di fare nel caso concreto.

Caputo A . FiloDiritto 2011

Imperizia

Si ha imperizia quando la condotta del medico è incompatibile con quel livello minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità professionale, che costituiscono il presupposto necessario per l'esercizio della professione medica.

(Cassazione penale, Sez. IV, 16.02.1987)

Caputo A., FiloDiritto 2011

Il consenso informato

Diritto al consenso informato

«si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art.2 della Costituzione , che ne tutela e promuove i diritti fondamentali ,e negli articoli 13 e 32, i quali stabiliscono rispettivamente , che

«**la libertà personale è inviolabile, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.»**

(Corte cost. 23 dic. 2008, n. 438.)

Consenso Informato (non firmato)

«Il consenso afferisce alla libertà personale proclamata inviolabile, nel suo duplice profilo di libertà morale del soggetto e libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee.

Ne discende che non è attribuibile al medico un generale «diritto di curare ,a fronte del quale l'ammalato si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza»

(Trib. Bari ,febbraio 2011)

« Il consenso informato ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico , ma anche nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere di interromperla; e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale»

(Cass, nov. 2012)

Caratteristiche del consenso

- Personale (ad esclusione di incapacità di intendere e volere)
- Specifico ed Esplicito
- Reale ed effettivo (non presunto)
- Consapevole (ossia informato)

(Cass. 2001,2007,2012,2013)

Cartella clinica

“**…**perchè a questi straordinari risultati (che tra l’altro hanno circa raddoppiato la vita media nell’arco di poco più di un secolo) si affiancano ora migliaia di processi penali e civili contro i medici impegnati nella moderna Medicina? “,

Introna , Riv. It. Med. Leg. 2001, 879

Medicina Difensiva

"….quando i medici prescrivono test, procedure diagnostiche o visite , oppure evitano pazienti o trattamenti ad alto rischio, principalmente (ma non esclusivamente) per ridurre la loro esposizione ad un giudizio di responsabilità per malpractrice."

"Quando i medici prescrivono extra test o procedure, essi praticano una medicina difensiva **positiva**; quando evitano certi pazienti o trattamenti, praticano una medicina difensiva **negativa**"

(Definizione elaborata nel 1994 dall'OTA, Office of Technology Assessment, U.S. Congress)

Legge Balduzzi (189,3 nov. 2012)

art. 3 : “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Legge Balduzzi

Problemi interpretativi sorti a seguito dell'emanazione della Legge Balduzzi

Legge Balduzzi: problemi Interpretativi

Tuttavia l'emanazione della legge ha posto numerosi problemi interpretativi ed incertezze giurisprudenziali sostenuti dalla preoccupazione di un ridimensionamento dell'ambito della responsabilità medica.

Comunque emerge, che il c.d. decreto Balduzzi è intervenuto sulla responsabilità medica nella intenzione di contenere le conseguenze negative della c.d. **medicina difensiva** e dei costi del Servizio Sanitario Nazionale , cercando di invertire la tendenza ad una interpretazione sempre più intransigente e conseguentemente di ridare maggiore fiducia a chi tratta una materia così delicata ma anche così rischiosa come la salute delle persone

Fallimento del patto terapeutico!?

La medicina è costellata di probabilità, eppure con il progresso in medicina aumentano i processi contro i medici.

La spiegazione è da ravvisare nel fatto che la qualità delle cure, in sostanza, è un traguardo che deve essere bilanciato rispetto al costo dell'assistenza ed il rapporto medico-paziente tende ad allentarsi ulteriormente.

Uno studio americano dimostra che superati i 18 minuti dedicati alla visita, il rischio di essere denunciati dal paziente diminuisce drasticamente,e aumenta invece nel caso di visite al disotto dei 15 minuti.

(Occorsio V.,in Todeschini N., Utet Giuridica pag 25, 2016)

Conclusioni

La responsabilità del medico è andata crescendo nel tempo, parallelamente al progresso medico-scientifico da un lato ,e dall'altro all'evoluzione della società e quindi alla presenza di un cittadino sempre più informato e sempre più consapevole dei propri diritti.

Tuttavia si rende necessario, individuare limiti e confini della responsabilità del medico sia sul piano civile che penale .

La medicina è una scienza strettamente legata al principio del probabilismo e di casualità che derivano dall'agire umano.

Ma, l'errore in ambito sanitario è stato sempre caratterizzato da una gravità e una responsabilità del tutto particolari in quanto investe il bene primario dell'individuo .

Pagni A., Introduzione. Atti del convegno di studio della FNOMCEO, Roma, 26.6.1999.

Alleanza

NO

- La diligenza richiesta nell'espletamento di tali obbligazioni è quella di cui al secondo comma dell'articolo 1176, definita anche diligenza qualificata, in quanto il debitore non è soggetto alla media diligenza del buon padre di famiglia, ma ad una diligenza adempitiva superiore, da valutarsi alla stregua della natura dell'attività professionale esercitata.

- **L'obbligazione del medico è una tipica obbligazione di mezzi, o di diligenza, in quanto egli è obbligato ad eseguire la prestazione con la diligenza dovuta, ma non è tuttavia tenuto a conseguire il risultato.**

La verità al letto del malato

Consenso informato

Carenze strutturali ed operative

La sicurezza è una processo complesso: deve essere progettato e controllato
Non esiste sicurezza senza informazione e formazione degli utenti e del personale.
Il medico è ,in ogni caso , il principale garante della cura del paziente e, di conseguenza ha l'onere di controllare la qualità degli strumenti che sta utilizzando

La responsabilità dell’équipe

Principio di affidamento

La natura giuridica della responsabilità del medico

Il problema della natura giuridica della responsabilità medica, si pone nei casi in cui l'obbligazione cui è tenuto il sanitario, non trovi la propria fonte diretta in un contratto concluso con il paziente, ma nel rapporto di lavoro che lo lega alla struttura sanitaria.

La responsabilità professionale ed in particolare quella del medico